


IL NUOVO CODICE DI PROTEZIONE CIVILE



Il Codice della Protezione Civile, introdotto dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, nasce con l'obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di protezione civile, racchiudendole in un unico testo di facile lettura.



COSA E' IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE?

- Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.



QUALI SONO LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE?

- Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.



LA PREVISIONE

- ▶ La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.



LA PREVENZIONE

- ▶ La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.



LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

- ▶ La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.



IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

- Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché' dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.



Gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- ▶ a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- ▶ b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- ▶ c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.



Gli organi amministrativi competenti in materia di protezioni civile sono:

- a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
- b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.



I succitati organi amministrativi si avvalgono delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile

- ▶ Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- ▶ le Forze armate;
- ▶ le Forze di polizia;
- ▶ gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza,
- ▶ l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
- ▶ le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- ▶ il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile,
- ▶ l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

TALE ELENCO è MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO



SEPARAZIONI DELLE FUNZIONI E DELLE RESPONSABILITA'

- ▶ Le autorità territoriali di protezione civile hanno il compito di definire il modello organizzativo in relazione all'emergenza creatasi e di gestire le varie risorse
- ▶ Le strutture operative invece hanno il compito di attuare le procedure ed i modelli organizzativi predisposti dalle autorità territoriali



Il ruolo del Sindaco nell'ambito della Protezione Civile?

- Il Codice della protezione civile, d.lgs. n. 1/18, ha ampiamente riformato il Servizio nazionale di Protezione civile, consolidando il ruolo del Sindaco nel modello organizzativo per la gestione delle emergenze. Il Sindaco, quale Autorità territoriale di protezione civile, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in ordinario è responsabile delle attività di informazione alla popolazione, svolte a cura del Comune, vigila sulle strutture comunali affinché siano recepiti gli indirizzi nazionali e regionali e destinate risorse finanziarie per le attività di protezione civile. Ai Sindaci compete l'articolazione delle strutture organizzative preposte, con l'attribuzione di personale adeguato e munito di specifiche professionalità,

Avv. Antonietta Lo Duca